

Città metropolitana di Torino

**D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società Cufra S.r.l., di subingresso nel rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi in Comune di Settimo T.se, ad uso industriale ed civile, chiesto dalla Società G.A. Operations S.p.A.**

**(Pratica n. 023455 - Cod. Utenza TO13453) ASSENSO.**

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 379-7199 del 1.7.2019; Pozzi Codici Univoci TO-P-05489 e TO-P-05490.

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA;

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. alla Società CUFRA S.r.l. con sede legale in Verona – Vicolo Cieco San Pietro Incarnario n. 7 - C.F. e P. Iva 03042100234, il subingresso ed il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua di falda superficiale, rilasciata con la D.D. n. 269-13647 del 24.3.2009 alla Società G.A. Operations S.p.A. e richiesta ad uso industriale di processo, raffreddamento ciclo produttivo, igienico-sanitario e antincendio (usi Produzione di Beni e Servizi e Civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) in misura di 31,60 l/s massimi e 6,98 l/s medi, per complessivi 210.500 mc/annui di cui, 183.000 mc destinati ad uso industriale e 27.500 mc ad uso civile, derivata da n. 2 pozzi descritti in premessa (nr. pr. **023455** - Cod. Utenza **TO13453**);
- 2) di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;
- 4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) di comunicare al subentrante che resta a suo carico l'onere della corresponsione, alla Regione Piemonte, dei canoni annui dovuti per l'uso dell'acqua e rimasti eventualmente insoluti;
- 6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)